

**CONVENZIONE SULLA RESPONSABILITÀ INTERNAZIONALE PER  
DANNI CAUSATI DA OGGETTI SPAZIALI**  
(TRADUZIONE NON UFFICIALE)

*Londra, Mosca e Washington, 29 marzo 1972*

Gli Stati contraenti del presente Convenzione

*riconoscendo* che è interesse comune di tutto il genere umano favorire l'esplorazione e l'utilizzazione a fini pacifici dello spazio extra-atmosferico,

*richiamando* il Trattato sui principi che regolano l'attività degli stati in materia di esplorazione ed utilizzazione dello spazio extra-atmosferico, ivi compresi la Luna e gli altri corpi celesti,

*tenendo presente* che, nonostante le precauzioni alle quali gli stati e le organizzazioni internazionali intergovernative che operano il lancio di oggetti spaziali possono causare dei danni,

*riconoscendo* la necessità di elaborare delle efficaci procedure internazionali relative alla responsabilità per i danni causati dagli oggetti spaziali e di assicurare, in particolare, il sollecito versamento, sulla base della presente convenzione, di un completo ed equo indennizzo alle vittime di tali danni,

*convinti* che lo stabilire tali regole e procedure contribuirà a rinforzare la cooperazione internazionale nel campo dell'esplorazione e dell'utilizzazione pacifiche dello spazio extra-atmosferico,

Hanno convenuto quanto segue:

DET

I.— Hai fini della presente convenzione,

a) l'espressione di danno designa la perdita di vite umane, le lesioni personali o altri pregiudizi alla salute, ovvero la perdita di beni dello stato o di persone, fisiche o

# Primo Binario

- 1) Stato di lancio
- 2) sinistro
- 3) superficie o aeromobile

giuridiche, o di organizzazioni internazionali intergovernative, oppure i danni causati agli stessi beni;

b) l'espressione di lancio designa anche il tentativo di lancio;

c) l'espressione stato di lancio designa: I.- lo stato che procede o fa procedere al lancio di un oggetto spaziale; II.- lo stato dal cui territorio o dalle cui installazioni avviene il lancio di un oggetto spaziale;

d) l'espressione oggetto spaziale designa anche le parti costitutive di un oggetto spaziale nonché il suo vettore e le parti di questo.

II.— Lo stato di lancio è assolutamente responsabile per i danni causati dal suo oggetto spaziale sulla superficie terrestre o agli aeromobili in volo.

III.— Nel caso di danno causato in luogo diverso dalla superficie terrestre ad un oggetto spaziale di uno stato di lancio, od a persone o beni che si trovano a bordo di questo oggetto, da parte di un oggetto spaziale di un'altro stato di lancio, questo stato è responsabile soltanto se il danno è imputabile a sua colpa o a colpa delle quali sia tenuto a rispondere.

IV.— Nel caso di danno causato, in luogo diverso dalla superficie terrestre, ad un oggetto spaziale di uno stato di lancio ad a persone o beni che si trovano a bordo di questo oggetto da parte di un oggetto spaziale di un altro stato di lancio, e nel caso di danno causato da questo fatto ad un terzo stato, od a persone fisiche o giuridiche da esso dipendenti, i primi due stati sono solidalmente responsabili nei confronti del terzo stato nei limiti appresso indicati:

a) se il danno è stato causato al terzo stato sulla superficie terrestre o ad un aeromobile in volo, la loro responsabilità è oggettiva

b) se il danno è stato causato ad un oggetto spaziale di uno stato terzo, od a persone o beni che si trovino a bordo di detto oggetto, in luogo diverso dalla superficie terrestre, la loro responsabilità verso il terzo stato sussiste se vi è colpa da parte di uno di essi o delle persone di cui debbano rispondere.

In tutti i casi di responsabilità solidale previsti dal comma primo l'onere del risarcimento dovuto per il danno è ripartito tra i primi due stati in proporzione alla misura nella quale essi sono in colpa; qualora sia impossibile stabilire in quale misura ciascuno di detti stati è in colpa, l'onere del risarcimento è ripartito in misura eguale tra di essi. Questa ripartizione non può pregiudicare il diritto del terzo stato di domandare

NR

il pieno ed intero risarcimento, in virtù della presente convenzione, ad uno solo degli stati di lancio od a tutti gli stati di lancio che sono solidalmente responsabili

V.—Quando due o più stati procedono in comune al lancio di un oggetto spaziale, essi sono responsabili in solido di tutti i danni che possono seguirne.

Lo stato di lancio che ha risarcito il danno ha diritto di ricorrere contro gli altri partecipanti al lancio comune. I partecipanti al lancio comune possono concludere accordi relativi alla ripartizione fra loro dell'onere finanziario in caso di responsabilità solidale. Detti accordi non possono pregiudicare il diritto dello stato al quale è stato causato il danno di cercare di ottenere da uno qualsiasi degli stati di lancio o da tutti gli stati di lancio che sono solidalmente responsabili, il pieno ed intero risarcimento dovuto sulla base della presente convenzione.

Lo stato il cui territorio o le cui installazioni sono utilizzati per il lancio di un oggetto spaziale è considerato come partecipante al lancio comune.

ESONERO

VI.—Fatte salve le disposizioni del comma secondo, lo stato di lancio è esonerato dalla responsabilità oggettiva nella misura in cui risulti che il danno è la conseguenza, in tutto o in parte, di una colpa grave o di un comportamento attivo od omissivo, tenuto con l'intenzione di provocare il danno dallo stato richiedente o da persone fisiche o giuridiche da lui rappresentate.

Nessun esonero qualunque esso sia è ammesso nel caso in cui il danno sia la conseguenza delle attività di uno stato di lancio non conformi al diritto internazionale, ivi compresi, in particolare, la Carta delle Nazioni unite e il trattato in materia di esplorazione ed utilizzazione dello spazio extra-atmosferico, ivi compresi la Luna e gli altri corpi celesti.

VII.— Le disposizioni della presente convenzione non si applicano ai danni causati da un oggetto spaziale di uno stato di lancio:

a) ai cittadini dello stato di lancio

b) ai cittadini stranieri quando essi partecipano alle operazioni per il funzionamento dell'oggetto spaziale a partire dal momento del lancio o da una qualsiasi fase successiva fino alla sua ricaduta, o per il tempo in cui essi si trovano nelle immediate vicinanze di una zona prevista come utilizzabile per il lancio o il recupero, in conseguenza dell'invito dello stato di lancio.

# LIQUIDAZIONE DANNI

legittimazione primaria

VIII.— Lo stato che subisce un danno o i cui cittadini, persone fisiche o giuridiche, siano danneggiati può presentare domanda di risarcimento per il suddetto danno ad uno stato di lancio responsabile.

Se lo stato nazionale non ha presentato domanda di risarcimento, o non ha potuto identificare lo stato di lancio responsabile, un'altro stato può, a motivo di un danno subito sul proprio territorio da una persona fisica o giuridica, presentare domanda di risarcimento ad uno stato di lancio.

Se ne lo stato nazionale, ne quello sul cui territorio si è verificato il danno hanno presentato domanda di risarcimento, e neanche notificata la loro intenzione di presentarla, lo stato, sul cui territorio siano permanentemente residenti i danneggiati, può presentare la domanda di risarcimento allo stato di lancio.

IX.— La domanda di risarcimento è presentata dallo stato di lancio per via diplomatica. Qualsiasi stato che non intrattenga relazioni diplomatiche con lo stato di lancio può invitare un terzo stato a presentare la domanda e di rappresentarlo nei confronti dello stato di lancio o in qualsiasi altra maniera per la tutela dei suoi interessi secondo la presente convenzione. Esso può egualmente presentare la domanda tramite il Segretario generale delle Nazioni unite, a condizione che sia lo stato richiedente che quello di lancio siano l'uno e l'altro membri dell'organizzazione delle Nazioni unite.

X.—La domanda di risarcimento può essere presentata allo stato di lancio nel termine di un anno dalla data del verificarsi del danno o dalla data dell'identificazione dello stato di lancio.

Tuttavia se uno stato non ha notizia del verificarsi del danno o non ha potuto identificare lo stato di lancio, la sua domanda è ammissibile nel termine di un anno dalla data nella quale esso viene a conoscenza delle suddette circostanze; tuttavia il termine non potrà in alcun caso superare l'anno dal momento in cui lo stato, agendo con la massima diligenza, poteva ragionevolmente essere venuto a conoscenza delle circostanze predette.

I termini indicati nei commi primo e secondo si applicano anche se l'entità del danno non è conosciuta con precisione. In questa ipotesi, tuttavia, lo stato richiedente al diritto di rivedere la sua domanda e di presentare documenti addizionali anche oltre i termini indicati, ma non oltre il termine di un anno dal momento nel quale l'entità del danno sia esattamente conosciuta.

1

2

3

STATO  
TERRITORIO

SOLO PER  
VIA  
DIPLOMATICA

XI.— La presentazione di una domanda di risarcimento allo stato di lancio, in base alla presente convenzione, non richiede il previo esaurimento dei ricorsi interni che sarebbero consentiti allo stato richiedente od alle persone fisiche o giuridiche delle quali rappresenta gli interessi.

Nessuna disposizione della presente convenzione impedisce ad uno stato o ad una persona fisica o giuridica che esso può rappresentare, di introdurre una domanda innanzi all'autorità giudiziaria o ad organi amministrativi dello stato di lancio. Tuttavia uno stato non ha il diritto di presentare una domanda sulla base della presente convenzione in relazione ai danni per i quali sia stata già introdotta una domanda all'autorità giudiziaria o ad organi amministrativi dello stato di lancio, o in applicazione di un altro accordo internazionale dal quale gli stati interessati siano vincolati.

XII.— L'ammontare del risarcimento che lo stato di lancio sarà tenuto a pagare per i danni, in applicazione della presente convenzione, sarà determinato in conformità al diritto internazionale ed ai principi di giustizia ed equità, in maniera che il risarcimento sia tale da reintegrare la persona fisica o giuridica, lo stato o l'organizzazione internazionale richiedenti nella condizione che sarebbe esistita se il danno non si fosse verificato.

XIII.— A meno che lo stato richiedente e lo stato che è obbligato a risarcire in applicazione della presente convenzione non si accordino diversamente, l'ammontare dell'indennità è pagabile nella moneta dello stato richiedente ovvero, a richiesta di questo, nella moneta dello stato tenuto al risarcimento del danno.

COMMISSIONE

XIV.— Se, nel termine di un anno dalla data nella quale lo stato richiedente ha notificato allo stato di lancio di aver offerto la documentazione giustificativa della sua domanda, la domanda di risarcimento non è stata definita in via diplomatica secondo l'art. IX, le parti interessate costituiscono, a richiesta di una di esse, la commissione per il regolamento della domanda.

3 MEMBRI

XV.— La commissione per il regolamento delle domande è costituita da tre membri: uno designato dallo stato richiedente, uno designato dallo stato di lancio ed il terzo, il presidente, scelto di comune accordo delle due parti. Ciascuna parte procede alla suddetta designazione nel termine di due mesi dalla domanda di costituzione della commissione per il regolamento delle domande.

Se non si raggiunge l'accordo sulla scelta del presidente nel termine di quattro mesi dalla domanda di costituzione della commissione, l'una o l'altra delle parti può invitare il Segretario generale delle Nazioni unite a nominarlo nell'ulteriore termine di due mesi.

XVI.— Se una delle parti non procede, nel termine previsto, alla designazione di sua spettanza, il presidente sarà, su richiesta dell'altra parte, membro unico della commissione per il regolamento delle domande.

Se, per un qualsiasi motivo, si verifica una vacanza nella commissione per il regolamento delle domande, si provvede secondo la procedura prevista per la designazione iniziale.

La commissione per il regolamento delle domande stabilisce il proprio regolamento.

La commissione per il regolamento delle domande decide del o dei luoghi ove stabilirà la propria sede nonché di qualsiasi altra questione di carattere amministrativo.

Ad eccezione delle decisioni e dei giudizi pronunciati nell'ipotesi in cui la commissione sia composta da un solo membro, tutte le decisioni e i giudizi della commissione per il regolamento delle domande sono pronunciate a maggioranza.

XVII.— La composizione della commissione non è allargata per il fatto che due o più stati richiedenti o due o più stati di lancio siano parti in un procedimento innanzi ad essa. Gli stati richiedenti che sono parti in un siffatto procedimento nomina congiuntamente un membro della commissione nello stesso modo ed alle stesse condizioni come se vi fosse un solo stato richiedente. Se due o più stati di lancio sono parti di un siffatto procedimento, essi nominano congiuntamente un membro della commissione, nella medesima maniera. Se gli stati richiedenti o gli stati di lancio non nomina, nel termine stabilito, il membro della commissione che devono designare, il presidente della commissione sarà l'unico membro della commissione.

XVIII.— La commissione per il regolamento delle domande decide sul fondamento della domanda di risarcimento e stabilisce, se del caso, l'ammontare del risarcimento dovuto.

# ATTENZIONE



Decisione ha valore di mera raccomandazione

XIX.— La commissione opera in conformità alle disposizioni dell'art. XII.

La decisione della commissione è definitiva ed obbligatoria se le parti hanno così convenuto; altrimenti la commissione pronuncia un giudizio definitivo con il valore di raccomandazione, che le parti prendono in considerazione in buona fede. La commissione motiva la sua decisione e i suoi giudizi.

La commissione pronuncia la sua decisione o il suo giudizio il più rapidamente possibile e, al più tardi, entro il termine di un anno dalla data della sua costituzione, a meno che la commissione non ritenga necessario prolungare il termine.

La commissione rende pubblica la sua decisione o il suo giudizio. Essa trasmette una copia certificata conforme a ciascuna delle parti ed al Segretario generale delle Nazioni unite.

XX:— Le spese relative alla commissione per il regolamento delle domande sono ripartite in parti eguali, a meno che la commissione non decida diversamente.

XXI.— Se i danni causati da un oggetto spaziale mettono in pericolo su larga scala le vite umane o compromettono gravemente le condizioni di vita della popolazione od il funzionamento di centri vitali, gli stati contraenti ed in particolare lo stato di lancio, esamineranno la possibilità di fornire appropriata e rapida assistenza allo stato che ha subito il danno, qualora quest'ultimo ne faccia richiesta. Quanto previsto in questo articolo non pregiudica i diritti e gli obblighi degli stati contraenti derivanti dalla presente convenzione.

XXII.— Nella presente convenzione, con esclusione degli articoli XXIV e XXVII, il riferimento agli stati deve intendersi applicabile a qualsiasi organizzazione internazionale intergovernativa che eserciti attività spaziali, se detta organizzazione dichiara di accettare i diritti ed i doveri previsti dalla presente convenzione e se la maggioranza degli stati membri dell'organizzazione sono parti contraenti della presente convenzione e del trattato sui principi che regolano l'attività degli stati in materia di esplorazione ed utilizzazione dello spazio extra-atmosferico, ivi compresa la Luna e gli altri corpi celesti.

Gli stati membri di una suddetta organizzazione che sono stati contraenti della presente convenzione prendono tutte le misure necessarie affinché l'organizzazione faccia la dichiarazione in conformità a quanto stabilito nel comma precedente.

Se un'organizzazione internazionale intergovernativa è responsabile per danni ai sensi delle disposizioni della presente convenzione, questa organizzazione e i suoi membri che sono parti contraenti della presente convenzione sono solidalmente responsabili essendo tuttavia stabilito:

a) che la domanda per il risarcimento di questi danni deve essere presentata in primo luogo all'organizzazione e

b) che, soltanto nel caso in cui l'organizzazione non abbia versato nel termine di sei mesi la somma concordata o stabilita come risarcimento dei danni, lo stato richiedente può invocare la responsabilità dei membri che sono parti contraenti della presente convenzione per il pagamento della suddetta somma.

Qualsiasi domanda di risarcimento formulata in conformità alle disposizioni della presente convenzione per danni causati ad un'organizzazione che abbia fatto una dichiarazione in conformità del comma primo, dovrà essere presentata da uno stato membro dell'organizzazione che sia anche parte contraente della presente convenzione.

XXIII.—Le disposizioni della presente convenzione non pregiudicano gli altri accordi internazionali in vigore nei rapporti tra gli stati che ne sono vincolati.

Nessuna disposizione della presente convenzione impedisce agli stati contraenti di concludere accordi internazionali che confermino, completino e sviluppino le sue disposizioni.

XXIV.— La presente convenzione è aperta alla firma di tutti gli stati. Qualsiasi stato che non avrà firmato la presente convenzione prima della sua entrata in vigore, in conformità al comma terzo, vi potrà aderire in qualsiasi momento.

La presente convenzione sarà ratificata dagli stati firmatari. Gli strumenti di ratifica e gli strumenti di adesione saranno depositati presso i governi del Regno Unito, Unione Sovietica e Stati Uniti, che sono designati come governi depositari.

La presente convenzione entrerà in vigore alla data del deposito del quinto strumento di ratifica.

Per gli stati i cui strumenti di ratifica o di adesione saranno depositati dopo l'entrata in vigore della presente convenzione, questa entrerà in vigore alla data del deposito del loro strumento di ratifica o di adesione.

I governi depositari informeranno prontamente tutti gli stati, che avranno firmato la presente convenzione o vi avranno aderito, della data di ciascuna firma, della

data del deposito di ogni strumento di ratifica o di adesione alla presente convenzione, della data di entrata in vigore della convenzione così come di ogni altra comunicazione.

La presente convenzione sarà registrata dai governi depositari conformemente all'art. 102 della Carta delle Nazioni unite.

XXV.— Ogni stato contraente può proporre degli emendamenti alla convenzione.

Gli emendamenti entreranno in vigore, nei confronti di ciascuno stato contraente che li abbia accettati, dal momento in cui saranno stati accettati dalla maggioranza degli stati contraenti e, successivamente, per ciascuno degli altri stati contraenti, alla data della loro accettazione dei suddetti emendamenti.

XXVI.— Dieci anni dopo l'entrata in vigore della presente convenzione, la questione del suo esame sarà iscritta all'ordine del giorno provvisorio dell'Assemblea generale delle Nazioni unite allo scopo di esaminare se, alla luce dell'applicazione della convenzione nel periodo trascorso, essa richiede una revisione. Tuttavia, cinque anni dopo l'entrata in vigore della convenzione, sarà convocata una conferenza degli stati contraenti, a richiesta di un terzo di questi, e con il consenso della maggioranza dei medesimi, al fine di un riesame della convenzione.

XXVII.— Ogni stato contraente della presente convenzione può, un anno dopo la sua entrata in vigore, comunicare la sua intenzione di cessare di esserne parte per mezzo di una notificazione scritta indirizzata ai governi depositari. Questa notifica avrà effetto un anno dopo la data di ricevimento.

XXVIII.— La presente convenzione, i cui testi inglese, cinese, spagnolo, francese e russo fanno egualmente fede, sarà depositata negli archivi dei governi depositari. Copie certificate conformi della presente convenzione saranno inviate dai governi depositari ai governi degli stati che avranno firmato la convenzione o vi avranno aderito.

Aperto alla firma a *Londra, Mosca e Washington* il 29 marzo 1972.